Allegato A

Definizione del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Surbo

PREMESSA

Gli enti di cui all'art. 1, c. 1, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 redigono un bilancio consolidato che deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale nonché il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- fornire all'amministrazione capogruppo un efficace strumento per programmare, gestire e controllare il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo a un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio per tutti gli enti di cui all'art. 1, c. 1, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 con la significativa eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che, vista l'attuale formulazione dell'art. 233-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) dopo la modifica apportata dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, «*possono non predisporre il bilancio consolidato*»;
- predisposto in attuazione degli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4, D.Lgs. n. 118/2011);
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il

consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011.

Allegato A

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività per la definizione dell'area di consolidamento si articolano in tre distinte fasi che ogni ente deve realizzare per arrivare alla stesura del bilancio consolidato:

1. individuazione della totalità delle realtà partecipate, nelle quali il comune possiede direttamente una quota, anche minimale, oppure esercita un'influenza dominante;
2. costruzione, secondo i criteri stabiliti dalla normativa, dell'elenco dei soggetti che fanno parte del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) del comune, composto dalle realtà che rispettano determinati requisiti e che potenzialmente potrebbero entrare nell'area di consolidamento;
3. definizione, attraverso un ulteriore esame dell'elenco di cui al punto precedente, dell'area di consolidamento, composta dalle realtà che, facendo parte del GAP, non sono irrilevanti e quindi sono effettivamente da consolidare.

Allegato A

FASE 1: Gli organismi, gli enti e le società partecipate dal Comune

Questo Comune, alla data del 31.12.2025, detiene le seguenti partecipazioni in organismi, enti strumentali e società partecipate:

Denominazione	C.F./P.Iva	Categoria	Tipologia di partecipazione	Società in house	% partecipazione
1. Farmacia Comunale di Surbo S.r.l.	0424180752	Società controllata	Diretta	No	51,00
2. Consorzio A.S.I. Lecce	00380090753	Ente strumentale partecipato	Diretta	No	6,9
3. Gal Valle della Cupa S.r.l.	04819660756	Società partecipata	Diretta	No	1,15
4. Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino (C.U.I.S)	80016780753	Ente strumentale partecipato	Diretta	No	0,74
5. Autorità Idrica Pugliese	07277870726	Ente strumentale partecipato	Diretta	No	0,37
6. Fondazione Apulia Film Commission	C.F. 93332290720 P.IVA 06631230726	Ente strumentale partecipato	Diretta	No	0,087

FASE 2: Individuazione delle realtà che rispettano i requisiti richiesti dal principio contabile

Il secondo elenco è redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:
Costituiscono il "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano in tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica;
2. **gli enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei confronti dei quali la capogruppo:
 a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, la previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono compresi nel

perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, c. 2, D.Lgs. n. 118/2011 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile, Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

 3.1 **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

 a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Allegato A

INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI, DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' APPARTENENTI AL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) AI FINI DEL CONSOLIDATO

Al fine di costruire il secondo elenco, è stata effettuata un'analisi approfondita di ciascuna delle tre fattispecie previste dal principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011:

1. organismi strumentali;
2. enti strumentali controllati e partecipati;
3. società controllate e partecipate.

1. Organismi strumentali

L'"organismo strumentale" rappresenta un'articolazione organizzativa dell'ente priva di personalità giuridica, ma dotata di autonomia contabile (es. istituzioni comunali).

Il Comune di Surbo non possiede organismi strumentali.

2. Enti strumentali

Gli enti strumentali raggruppano tutti gli enti, di diritto pubblico o privato, diversi dalle società (associazioni, consorzi, fondazioni, enti), senza considerare la natura dei soci (privati o pubblici). Essi si distinguono in enti strumentali controllati e partecipati.

Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.1 Enti strumentali controllati

Il Comune di Surbo non ha enti strumentali controllati.

2.2 Enti strumentali partecipati

Gli enti strumentali partecipati da un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, c. 2, D.Lgs. n. 118/2011, sono costituiti dagli enti pubblici e privati, consorzi e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo individuate sopra.

Gli enti strumentali partecipati da questo Comune inclusi nel GAP sono i seguenti:

Enti strumentali partecipati	% partecipazione	Attività svolta
Consorzio A.S.I. Lecce	6,9	Realizzazione di interventi per il riequilibrio territoriale del sistema produttivo, secondo gli indirizzi del Piano Regionale di Sviluppo.

Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino (C.U.I.S.)	0,74	Promozione del processo civile, sociale ed economico del Salento. sostenendo lo sviluppo dell'istruzione, dell'università, delle accademie e degli istituti di alta formazione artistica e musicale.
Autorità Idrica Pugliese	0,37	Gestione del servizio idrico integrato della Regione Puglia (ATO PUGLIA).
Fondazione Apulia Film Commission	0,087	Favorisce e promuove iniziative nel settore audiovisivo.

3. Società

Per società si intendono gli enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile, Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali) o i gruppi di tali società nei quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione.

3.1 Società controllate

La società controllata da questo Comune inclusa nel GAP è la seguente:

Società controllate	% partecipazione	Attività svolta
Farmacia Comunale di Surbo S.r.l.	51,00	Attività di farmacia

3.2 Società partecipate

Le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo sono costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Le società partecipata da questo Comune inclusa nel GAP è la seguente:

Società partecipate	% partecipazione	Attività svolta
Gal Valle della Cupa S.r.l.	1,15	Predisposizione di progetti ed iniziative, a sostegno dello sviluppo territoriale, delle piccole imprese, dell'artigianato e della valorizzazione dei prodotti locali e dell'offerta turistica.

Gli enti e le società incluse nell'elenco Gruppo Amministrazione Pubblica di questo Comune sono i seguenti:

Denominazione	Codice Fiscale/Partita Iva	Categoria
Farmacia Comunale di Surbo S.r.l.	04241840752	Società controllata
Consorzio A.S.I. Lecce	00380090753	Ente strumentale partecipato
Gal Valle della Cupa S.r.l.	04819660756	Società partecipata
Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino – C.U.I.S.	80016780753	Ente strumentale partecipato
Autorità Idrica Pugliese	07277870726	Ente strumentale partecipato
Fondazione Apulia Film Commission	C.F. 93332290720 P.Iva 06631230726	Ente strumentale partecipato

FASE 3: Gruppo Bilancio Consolidato

Dopo l'individuazione, secondo il principio contabile, del GAP, l'ultima fase consiste nell'identificare le entità (enti, aziende e società) che costituiscono l'area di consolidamento vera e propria, cioè che sono da consolidare e, quindi, da rappresentare unitariamente nel bilancio consolidato.

L'effettiva area di consolidamento deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

"Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

*a) **Irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.*

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,

- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi,

ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione."

Per questo Comune i parametri risultano essere i seguenti:

Anno 2025	***Totale attivo***	***Patrimonio netto***	***Ricavi caratteristici***
Comune di Surbo	52.034.941,05	34.854.421,62	11.258.700,74
Soglia di rilevanza (3%)	1.561.048,23	1.045.632,65	337.761,02

Allegato A

VALUTAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI SURBO

1. FARMACIA COMUNALE DI SURBO S.R.L

	Totale Attivo al 31/12/2025	Patrimonio Netto al 31/12/2025	Totale Ricavi Caratteristici al 31/12/2025
Comune di Surbo	**52.034.941,05**	**34.854.421,62**	**11.258.700,74**
Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	1.561.048,23	1.045.632,65	337.761,02
Partecipata: 51%	*428.357,00*	*166.076,00*	*1.290.916,00*
GIUDIZIO	**IRRILEVANTE**	**IRRILEVANTE**	**RILEVANTE**

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Surbo in Farmacia Comunale di Surbo S.r.l. è rilevante, pertanto, la partecipazione **sarà** inserita nell'area di consolidamento.

2. CONSORZIO A.S.I. LECCE

	Totale Attivo al 31/12/2025	Patrimonio Netto al 31/12/2025	Totale Ricavi Caratteristici al 31/12/2025
Comune di Surbo	**52.034.941,05**	**34.854.421,62**	**11.258.700,74**
Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	1.561.048,23	1.045.632,65	337.761,02
Partecipata: 6,9%	*2.496.907,62*	*610.749,36*	*409.996,48*
GIUDIZIO	**RILEVANTE**	**IRRILEVANTE**	**RILEVANTE**

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Surbo in Consorzio A.S.I. Lecce è rilevante, pertanto, la partecipazione **sarà** inserita nell'area di consolidamento.

3. GAL VALLE DELLA CUPA S.r.l. (P.Iva 04819660756)

	Totale Attivo al 31/12/2025	Patrimonio Netto al 31/12/2025	Totale Ricavi Caratteristici al 31/12/2025
Comune di Surbo	**52.034.941,05**	**34.854.421,62**	**11.258.700,74**
Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	1.561.048,23	1.045.632,65	337.761,02
Partecipata: 1,15%	*1.939,68*	*230,25*	*1.910,10*
GIUDIZIO	**IRRILEVANTE**	**IRRILEVANTE**	**IRRILEVANTE**

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Surbo in Gal Valle della Cupa S.r.l. è irrilevante, pertanto, la partecipazione **non sarà** inserita nell'area di consolidamento.

4.CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO (C.U.I.S.)

L'Ente possiede una quota di partecipazione dello 0,74% . Pertanto, essendo inferiore all'1%, non è oggetto di consolidamento, così come previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. n. 4/4 al D.lgs. n. 118/2011).

5.AUTORITA' IDRICA PUGLIESE

L'Ente possiede una quota di partecipazione dello 0,37% . Pertanto, essendo inferiore all'1%, non è oggetto di consolidamento, così come previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. n. 4/4 al D.lgs. n. 118/2011).

6.FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION

L'Ente possiede una quota di partecipazione dello 0,087%. Pertanto, essendo inferiore all'1%, non è oggetto di consolidamento, così come previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. n. 4/4 al D.lgs. n. 118/2011).

CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito delle verifiche e delle valutazioni effettuate emerge che le società e gli enti che rientrano nell'area di consolidamento del Comune di Surbo sono:

Denominazione	C.F./P.Iva	Categoria	% partecipazione	Anno di riferimento bilancio	Metodo di consolidamento
1. Farmacia Comunale di Surbo S.r.l.	0424180752	Società controllata	51,00	2025	Integrale
2. Consorzio A.S.I. Lecce	00380090753	Ente strumentale partecipato	6,9	2025	Proporzionale

FONTE DATI

- Rendiconto del Comune di Surbo;

- Bilanci consuntivi delle società/enti partecipati dal Comune di Surbo;

- Informazioni relative alle società partecipate reperite tramite siti web e official sites.